

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**OGGETTO:** DGR n. 38-2385 del 27 novembre 2020. 7° Censimento generale dell'agricoltura. Costituzione dell'Ufficio regionale di censimento del Piemonte.

Premesso che:

il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l'integrazione delle informazioni relative alla struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate. Esso riporta le definizioni, le fonti dei dati e i metodi, le tipologie dei dati strutturali, i periodi di riferimento, i requisiti di qualità, la trasmissione di dati e metadati e la relative scadenze; in particolare l'articolo 5, paragrafo 1 stabilisce che gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base relativi alle aziende agricole attraverso una rilevazione che per l'anno di riferimento 2020 avviene sotto forma di censimento;

il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina, al capo I, le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti e organismi pubblici di informazione statistica nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Sistan), fra cui gli uffici di statistica delle Regioni, e, al capo II, l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), stabilendo che l'Istat provvede, fra l'altro, alla predisposizione del programma statistico nazionale, alla esecuzione dei censimenti e all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistan;

l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) stabilisce che:

- al comma 227, l'Istat effettua, nell'anno 2020, il 7° censimento generale dell'agricoltura (lett. c) e, dall'anno 2021, il censimento permanente dell'agricoltura (lett. d);
- al comma 228, i censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche; a tal fine gli enti, le amministrazioni e gli organismi titolari delle basi di dati elencate nel medesimo comma, fra cui gli archivi amministrativi sulle aziende agricole (lett. f), sono tenuti a metterle a disposizione dell'Istat;
- al comma 229, la mancata fornitura delle basi di dati di cui al comma 228 costituisce violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ;
- al comma 232, l'Istat effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di



censimento, circolari e istruzioni tecniche e ne disciplina l'organizzazione;

- al comma 235, per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di cui al comma 232, possono procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell'ente e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'Istat, secondo le modalità indicate nei medesimi Piani;
- al comma 237, sono autorizzate le spese necessarie all'esecuzione dei censimenti per un importo complessivo a livello nazionale e per tutti i censimenti, fra cui quello dell'agricoltura.

Preso atto:

del Programma statistico nazionale 2020-2022, fra le cui attività è compreso il 7° Censimento dell'agricoltura (codice IST-02792);

del Piano generale di censimento dell'agricoltura (PGC), adottato dal Consiglio dell'Istat in data 11 giugno 2020 previa acquisizione dell'intesa sullo schema di PGC, ai sensi dell'articolo 1, comma 232, lett. a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sancita dalla Conferenza unificata di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 7 maggio 2020;

che il PGC, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 232 della legge n. 205 del 2017 sopra citato, definisce la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione (fra cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), nonché le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui agli articoli 7 e 11 del d.lgs. n. 322 del 1989 sopra citato;

che il paragrafo 2.6 del PGC (*I modelli organizzativi e la rete di rilevazione*) riconosce a ciascuna Regione e Provincia autonoma la facoltà di scegliere le funzioni da ricoprire nell'ambito delle attività censuarie sulla base di uno fra i tre modelli organizzativi seguenti:

- modello "base" (opzione A) che prevede lo svolgimento da parte della Regione del monitoraggio della rilevazione attraverso controlli dei questionari raccolti sulla base di tabelle di dati aggregati ("controlli macro");
- modello "a media partecipazione" (opzione B) che prevede lo svolgimento, oltre alle attività previste nel modello base, anche delle seguenti attività: controllo dei singoli questionari raccolti su un sottoinsieme di aziende rilevanti ("controlli micro") e correzione dei dati dei questionari mediante attività a tavolino ("attività desk");
- modello "ad alta partecipazione" (opzione C) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni, oltre alle attività previste nel modello a media partecipazione, anche della re-intervista di un campione di aziende;

che il PGC, al paragrafo 2.7 (*La pianificazione del Censimento a livello regionale*), stabilisce che la scelta del modello organizzativo viene espressa nel piano regionale di censimento (PRC) da approvare con deliberazione della Giunta regionale contestualmente all'individuazione della struttura che svolgerà la funzione di ufficio regionale di censimento (URC) e del suo responsabile;

che il paragrafo 2.8 del PGC (*I contenuti del Piano Regionale di Censimento*) stabilisce che il PRC deve fornire informazioni su:

- il modello organizzativo prescelto, fra quelli previsti al paragrafo 2.6 del PGC;
- la composizione dell'URC;
- l'eventuale costituzione della commissione tecnica regionale (CTR), con l'indicazione dei componenti (il presidente e gli altri membri);
- eventuali ulteriori iniziative della Regione (a carattere facoltativo) in merito: alla collaborazione con l'Istat per la formazione alla rete di rilevazione, alla comunicazione e sensibilizzazione degli agricoltori aggiuntive rispetto a quelle svolte dall'Istat, alla rilevazione dei dati dei beni collettivi di interesse per il censimento dell'agricoltura;

che con la deliberazione della Giunta regionale n. 38-2385 del 27 novembre 2020:

- è stato approvato il Piano regionale di censimento del Piemonte (PRC) relativo al 7° Censimento generale dell'agricoltura, allegato alla medesima deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- è stata costituita la Commissione tecnica regionale di censimento, così come riportato nel suddetto allegato;
- è stata individuata nell'ambito della Direzione Agricoltura e cibo (A1700A) la struttura che svolge le funzioni di ufficio regionale di censimento (URC), demandando al Direttore della Direzione Agricoltura e cibo l'individuazione dei componenti dell'URC e l'adozione degli atti e dei provvedimenti per

l'attuazione del PRC;

- è stato dato atto che l'onere presunto derivante dalla medesima deliberazione, pari a un massimo di 112.298,50 euro per le annualità 2020-2022, trova copertura finanziaria nella Missione 01 - Programma 0108 del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022;

che il PRC della Regione Piemonte individua nel modello "ad alta partecipazione" (opzione C) la modalità di collaborazione della Regione alle attività inerenti il 7° Censimento generale dell'agricoltura e che di conseguenza i compiti dell'URC del Piemonte sono i seguenti:

- monitoraggio della rilevazione attraverso controlli dei questionari raccolti sulla base di tabelle di dati aggregati ("controlli macro");
- controllo dei singoli questionari raccolti su un sottoinsieme di aziende rilevanti ("controlli micro") e correzione dei dati dei questionari mediante attività a tavolino ("attività desk");
- re-intervista di un campione di aziende;

che il PRC della Regione Piemonte individua inoltre fra le attività facoltative in carico all'URC la rilevazione dei dati sui beni collettivi, così come previsto nei §§2.8 (*I contenuti del Piano Regionale di Censimento*) e 4.2.6 (*Contributo per la rilevazione sui beni collettivi*) del PGC, utilizzando informazioni amministrative in proprio possesso laddove presenti e altre tecniche concordate con l'Istat.

Considerata pertanto la necessità di provvedere con determinazione del dirigente responsabile della Direzione Agricoltura e cibo all'individuazione dei componenti dell'URC del Piemonte nell'ambito della medesima Direzione regionale.

Ritenuto opportuno, in considerazione delle declaratorie dei Settori e dei rispettivi funzionari all'interno della Direzione Agricoltura e cibo, individuare come segue i componenti dell'Ufficio regionale di censimento del Piemonte (URC):

- Mario Perosino, titolare della posizione organizzativa "Esperto di programmazione agricola e statistica agricola" all'interno del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile (A1705B), con funzione di responsabile dell'URC;
- Gabriella Caviglia, titolare della posizione organizzativa "Supporto al coordinamento dei settori territoriali e referenti di misura PSR/statistiche agrarie" all'interno del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile (A1705B);
- Davide Venanzio, titolare della posizione organizzativa "Coordinamento e gestione delle attività connesse alle indagini statistiche agricole" all'interno del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile (A1705B);
- Luca Di Siena, titolare della posizione organizzativa "Coordinamento programmi per la formazione e informazione degli agricoltori e dei tecnici agricoli" all'interno del Settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo (A1712C);
- Monica Maffiotti, titolare della posizione organizzativa "Coordinamento programmi di formazione e informazione degli agricoltori e dei tecnici agricoli" all'interno del Settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo (A1712C);
- Dora Ambrosio, del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile (A1705B), con compiti di segreteria.

Ritenuto altresì di stabilire che l'URC potrà essere integrato successivamente con personale della Direzione Agricoltura e cibo in relazione alle necessità che dovessero emergere nel corso delle attività.

Ritenuto inoltre di precisare che le disposizioni riportate o richiamate nel paragrafo 15 (*Trattamento dei dati*) del PRC si applicano a tutti i componenti dell'URC e che, in particolare, il responsabile dell'URC, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 679/2016, è responsabile del trattamento dei dati personali per le operazioni di competenza dell'URC. Pertanto, in conformità a quanto previsto al paragrafo 3 del citato art. 28 del regolamento (UE) n. 679/2016, nello svolgimento dei trattamenti di dati personali rientranti nel proprio ambito di competenza il responsabile dell'URC si impegna a:

- a) trattare i dati personali nel rispetto della normativa sopra richiamata, in conformità alle istruzioni fornite dall'Istat in qualità di titolare del trattamento ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività censuarie ad esso affidate, come specificate dall'Istat, e per la durata delle stesse;
- b) non utilizzare i dati personali cui abbia accesso per lo svolgimento delle attività censuarie e che abbia trattato per conto dell'Istat per finalità amministrative o comunque diverse da quelle del censimento generale dell'agricoltura, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 83 del regolamento (UE) n. 679/2016;

c) autorizzare al trattamento dei dati personali, con atto scritto, le persone coinvolte nelle attività censuarie, definendo per ciascuna di esse l'ambito di trattamento autorizzato in conformità al principio di minimizzazione dei dati;

d) impartire ai soggetti autorizzati di cui alla precedente lett. c) istruzioni sulle modalità del trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e alle istruzioni tecniche dell'Istat, e a vigilare sul loro rispetto;

e) adottare idonee misure organizzative e tecniche per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 679/2016;

f) non fare ricorso ad altro responsabile del trattamento. Qualora la specifica organizzazione delle attività censuarie affidate al responsabile dovesse rendere necessario il ricorso a un altro responsabile del trattamento, quest'ultimo dovrà essere preventivamente valutato e autorizzato dall'Istat;

g) dare tempestiva comunicazione scritta al responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Istat delle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento (UE) n. 679/2016 e assistere l'Istat con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso di dare seguito alla suddetta richiesta nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 12 del medesimo regolamento (UE) n. 679/2016;

h) tenere e aggiornare il Registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Istat, contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 679/2016;

i) cancellare, al termine delle operazioni censuarie, con le modalità e i tempi indicati dall'Istat, i dati personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità del censimento generale dell'agricoltura e che abbia trattato per conto dell'Istat, producendo una dichiarazione che documenti la cancellazione sicura e definitiva dei dati con i quali si è proceduto a tale operazione;

j) informare tempestivamente l'Istat in caso di violazione dei dati personali (*data breach*); individuare e adottare, in collaborazione con lo stesso Istituto, le misure necessarie a porre rimedio alla suddetta violazione o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati; assistere l'Istat nell'ottemperare agli obblighi di notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del regolamento (UE) n. 679/2016, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso;

k) sorvegliare per il tramite del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 39, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 679/2016, l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività censuarie e a mettere a disposizione dell'Istat, qualora richiesta, la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla suddetta normativa, delle indicazioni contenute nel PGC e delle istruzioni impartite dall'Istat, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall'Istat.

Sempre sulla base di quanto previsto dal paragrafo 15 (*Trattamento dei dati*) del PRC, il responsabile dell'URC e gli eventuali sub-responsabili assicurano inoltre che:

- le informazioni trattate per conto dell'Istat nell'ambito delle attività di controllo e correzione dei dati non siano utilizzate per finalità diverse da quelle censuarie, in particolare per la variazione delle informazioni contenute nei fascicoli aziendali o in altri archivi amministrativi;
- siano fornite agli interessati tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste all'articolo 13 del citato regolamento (UE) n. 679/2016 (coerentemente con quanto indicato nella lettera informativa trasmessa dall'Istat e con le successive istruzioni impartite dal medesimo Istituto);
- le specifiche attività di rilevazione dei dati siano avviate in conformità all'articolo 9 delle citate regole deontologiche.

Visti:

- il d.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- la legge regionale 31 marzo 2020 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022".

Precisato infine che gli eventuali compensi a valere sui contributi dell'Istat saranno riconosciuti ai componenti dell'URC sulla base dell'attività realizzata, secondo le modalità di cui agli articoli 18, 68 e 70-ter del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali 2016-2018,

e trovano copertura finanziaria nella Missione 01 - Programma 0108 del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

## **IL DIRETTORE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38-2385 del 27 novembre 2020 avente per oggetto: "Legge 205/2017, articolo 1, comma 227. Piano generale di censimento dell'agricoltura (PGC), adottato dal Consiglio dell'Istat in data 11 giugno 2020. 7° Censimento generale dell'agricoltura. Approvazione del Piano regionale di censimento e costituzione della Commissione tecnica regionale e dell'Ufficio regionale di censimento";
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

## **DETERMINA**

per le motivazioni esposte in premessa:

1) di individuare come segue i componenti dell'Ufficio regionale di censimento del Piemonte (URC) relativamente al 7° Censimento generale dell'agricoltura:

- Mario Perosino, titolare della posizione organizzativa "Esperto di programmazione agricola e statistica agricola" all'interno del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile (A1705B), con funzione di responsabile dell'URC;
- Gabriella Caviglia, titolare della posizione organizzativa "Supporto al coordinamento dei settori territoriali e referenti di misura PSR/statistiche agrarie" all'interno del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile (A1705B);
- Davide Venanzio, titolare della posizione organizzativa "Coordinamento e gestione delle attività connesse alle indagini statistiche agricole" all'interno del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile (A1705B);
- Luca Di Siena, titolare della posizione organizzativa "Coordinamento programmi per la formazione e informazione degli agricoltori e dei tecnici agricoli" all'interno del Settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo (A1712C); all'interno del Settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo (A1712C);
- Monica Maffiotti, titolare della posizione organizzativa "Coordinamento programmi di formazione e informazione degli agricoltori e dei tecnici agricoli" all'interno del Settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo (A1712C);
- Dora Ambrosio, del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile (A1705B), con compiti di segreteria;

2) di stabilire che l'URC di cui al punto precedente potrà essere integrato con personale della Direzione Agricoltura e cibo in relazione alle necessità che dovessero emergere nel corso delle attività;

3) di precisare che le disposizioni riportate o richiamate nel paragrafo 15 (*Trattamento dei dati*) del Piano regionale di censimento della Regione Piemonte approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 38-



2385 del 27 novembre 2020 ed elencate nelle premesse della presente determinazione si applicano a tutti i componenti dell'URC. In particolare, il responsabile dell'URC, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 679/2016, è responsabile del trattamento dei dati personali per le operazioni di competenza dell'URC;

4) di stabilire che gli eventuali compensi a valere sui contributi dell'Istat saranno riconosciuti ai componenti dell'URC sulla base dell'attività realizzata, secondo le modalità di cui agli articoli 18, 68 e 70-ter del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali 2016-2018, e trovano copertura finanziaria nella Missione 01 - Programma 0108 del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico ai sensi della legge regionale 22/2010.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)  
Firmato digitalmente da Paolo Balocco